



## EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante **Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.**

Di seguito riepiloghiamo le principali misure previste, rimanendo ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità.

\* \* \*

LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE		
DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA	<ul style="list-style-type: none"><li>l'entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è posticipata al 1° settembre 2021</li></ul>	ART. 5
DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE	<ul style="list-style-type: none"><li>sino al 31 dicembre 2020 non si applicheranno le norme dettate in materia di riduzione del capitale sociale per perdite, pertanto:<ul style="list-style-type: none"><li>in merito alle società per azioni, non troveranno applicazione le disposizioni <i>ex artt.</i> 2446, commi 2 e 3 (ipotesi di riduzione oltre un terzo) e 2447 c.c. (ipotesi di riduzione al di sotto del minimo legale)</li><li>in merito alle società a responsabilità limitata, non troveranno applicazione le disposizioni <i>ex artt.</i> 2482 <i>bis</i> commi 4, 5 e 6 (ipotesi di riduzione oltre un terzo) e 2482 <i>ter</i> c.c. (ipotesi di riduzione al di sotto del minimo legale).</li></ul></li><li>sino al 31 dicembre 2020, inoltre, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1 num. 4, e 2545 <i>duodecies</i> c.c. (in quest'ultimo caso con riferimento alle società cooperative)</li></ul>	ART. 6
DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO	<ul style="list-style-type: none"><li>nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività, di cui all'art. 2423 <i>bis</i> c.c., può comunque essere operata se risulta essere sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data</li></ul>	ART. 7



	anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 <sup>1</sup> .	
DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ	<ul style="list-style-type: none"><li>Al fine di incentivare il coinvolgimento dei soci nei finanziamenti a favore delle società in difficoltà, non si applicano i meccanismi di postergazione, rispetto agli altri debiti, ai finanziamenti effettuati dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 dai soci e/o dai soggetti che esercitano direzione e coordinamento nell'ambito dei gruppi</li></ul>	ART. 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE	<ul style="list-style-type: none"><li>è prevista una <u>proroga di sei mesi</u> dei termini di adempimento aventi scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021</li><li>è prevista la possibilità per il debitore di presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine <u>non superiore a novanta giorni</u> per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato preventivo oppure di un nuovo accordo di ristrutturazione</li><li>è prevista la possibilità per il debitore di chiedere la modifica dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta concordataria ovvero nell'accordo di ristrutturazione</li><li>è prevista la possibilità di un ulteriore proroga sino ad un massimo di novanta giorni per il debitore che:<ul style="list-style-type: none"><li>- abbia già ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 161, comma 6, della legge fallimentare ed abbia già beneficiato della proroga ordinaria prevista <i>ex lege</i>; o alternativamente</li><li>- abbia già ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 182 <i>bis</i>, comma 7, della Legge Fallimentare.</li></ul></li></ul>	ART. 9
DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA	<ul style="list-style-type: none"><li>è prevista l'<u>improcedibilità</u> di tutti i ricorsi e di tutte le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato d'insolvenza depositati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020</li><li>la suddetta improcedibilità <u>non trova applicazione</u> in relazione alle istanze presentate dal Pubblico Ministero che contengono la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi <i>ex art. 15, comma 8, della Legge Fallimentare</i></li></ul>	ART. 10
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO	<ul style="list-style-type: none"><li>è prevista la sospensione dei termini di scadenza, decorrenti o scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali o altri titoli di credito emessi prima del decreto.</li></ul>	ART. 11

\* \* \*

<sup>1</sup> D'ora in avanti il "Decreto Cura Italia".

<b>POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA</b>		
<p>MODIFICHE ALL'ART. 4 <i>BIS</i> DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2019 N. 105</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• è stato rafforzato il potere di controllo statale su operazioni di investimento in settori strategici dell'economia (infrastrutture critiche, tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, accesso ad informazioni sensibili)</li> <li>• dato l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina c.d. <i>Golden Power</i>, saranno soggette a notifica sino al 31 dicembre 2020 le seguenti attività:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogni atto, delibera e operazione adottati da un'impresa, avente beni e rapporti nei settori di cui all'art. 4 del Reg. UE 452/2019, che comportino modifiche della titolarità, del controllo o comunque della disponibilità degli attivi strategici</li> <li>- le acquisizioni di partecipazioni, anche da parte di soggetti appartenenti all'Unione Europea, che comportino l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto di acquisto</li> <li>- le acquisizioni di partecipazioni, da parte di soggetti non appartenenti all'Unione Europea, "<i>che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro</i>", ovvero quelle che determinano "<i>il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento</i>".</li> </ul> </li> </ul>	<p>ART. 15</p>
<p>MODIFICHE AL DECRETO LEGGE 15 MARZO 2012 N. 21</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• è prevista la possibilità di attivare <i>ex officio</i> il procedimento volto all'esercizio dei poteri speciali in caso di violazione dell'obbligo di notifica</li> </ul>	<p>ART. 16</p>

\* \* \*

<b>UDIENZE E TERMINI DEI PROCESSI CIVILI</b>		
<p>UDIENZE CIVILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le udienze del settore civile fissate nel periodo tra il <u>9 marzo 2020</u> e l'<u>11 maggio 2020</u> sono rinviate</li> <li>• tale periodo di sospensione <u>non opera</u> per:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona</li> <li>- i procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c.</li> <li>- i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti</li> </ul> </li> </ul>	<p>ART. 36 (ART. 83, COMMI 1 E 3, DECRETO CURA ITALIA)</p>
<p>TERMINI PROCESSUALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tutti i termini processuali previsti per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili sono sospesi <u>dal 9</u></li> </ul>	<p>ART. 36 (ART. 83,</p>



	<p>marzo 2020 all' 11 maggio 2020, con le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i termini che ricadono nel periodo di sospensione, inclusi quelli riguardanti le impugnazioni e gli atti introduttivi del giudizio (ove gli stessi siano soggetti ad un termine) riprenderanno a decorrere dal 12 maggio 2020</li><li>- qualora un termine a ritroso ricada in tutto o in parte nel periodo di sospensione, ci sarà il differimento dell'udienza o dell'attività da cui decorre il computo del termine, in modo da consentirne il rispetto</li></ul>	COMMA 2, DECRETO CURA ITALIA)
--	---	-------------------------------

\* \* \*

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA		
SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE DEI RICORSI	<ul style="list-style-type: none"><li>• dal <u>16 aprile al 3 maggio 2020</u>.</li><li>• resta ferma l'inapplicabilità della sospensione dei termini per quanto concerne i procedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 54 comma 3 c.p.a.</li></ul>	ART. 36

\* \* \*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		
PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 103, COMMI 1 E 5 DEL DECRETO CURA ITALIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il termine inizialmente previsto per il 15 aprile 2020 è prorogato al 15 maggio 2020. Quindi:<ul style="list-style-type: none"><li>- ai fini del computo dei termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi ai procedimenti amministrativi (sia su istanza di parte che d'ufficio) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, non si tiene conto del periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;</li><li>- i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data sono sospesi fino alla data del 15 maggio 2020.</li></ul></li></ul>	ART. 37

\* \* \*

ACCESSO AL CREDITO & MISURE FISCALI, CONTABILI E PER IL LAVORO		
SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE	<ul style="list-style-type: none"><li>• al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 <b>garanzie</b>, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati</li></ul>	ART. 1

	<p>all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rilascio della garanzia è subordinata a diverse condizioni, tra cui le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi</li> <li>- al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà<sup>2</sup>, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;</li> <li>- l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale</li> <li>b) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio</li> </ul> </li> <li>- la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento nelle seguenti misure percentuali: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 90% per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro</li> <li>b) 80% per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di Euro o con più di 5000 dipendenti in Italia</li> <li>c) 70% per le imprese coi valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro</li> </ul> </li> <li>- l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020</li> <li>- l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno <b>a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali</b></li> <li>- il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere <b>costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali</b> che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria</li> </ul> </li> </ul>	
<p>SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• è prevista la <b>sospensione</b>, per i mesi di <b>aprile</b> e di <b>maggio</b> 2020, dei termini dei versamenti <ul style="list-style-type: none"> <li>- in autoliquidazione relativi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>ART. 18</p>

<sup>2</sup> Il riferimento è alle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

	<p>b) all'IVA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</li> <li>• tale sospensione <b>si applica</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>integralmente</b> per soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato <ul style="list-style-type: none"> <li>a) con ricavi o compensi <b>non superiori</b> a 50 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di <b>almeno il 33%</b> nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta</li> <li>b) con ricavi o compensi <b>superiori</b> a 50 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di <b>almeno il 50%</b> nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta</li> <li>c) che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019<sup>3</sup></li> </ul> </li> <li>- <b>limitatamente</b> alle ritenute alla fonte e ai contributi, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa<sup>4</sup></li> </ul> </li> <li>• i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione <b>entro il 30 giugno 2020</b> o mediante <b>rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili</b> di pari importo a decorrere da giugno 2020</li> </ul>	
<p>PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, AGENZIA, MEDIAZIONE, RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, da parte del sostituto d'imposta, <b>a condizione</b> che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato</li> </ul>	<p>ART. 19</p>

<sup>3</sup> **N.B.:** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, è prevista la sospensione dei versamenti dell'IVA per i mesi di aprile e maggio 2020, **a prescindere** dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

<sup>4</sup> In particolare, a tali soggetti si applica **esclusivamente** la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i contribuenti che si avvalgono di tale opzione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione <b>entro il 31 luglio 2020</b> o mediante <b>rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili</b> di pari importo a decorrere da luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi</li> </ul>	
CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO IN VIGORE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il credito di imposta previsto dall'art. 64 del Decreto Cura Italia trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di <b>dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza</b> atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale</li> </ul>	ART. 30
ESTENSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• è estesa anche ai lavoratori assunti <b>tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020</b> l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 22 del Decreto Cura Italia in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga</li> </ul>	ART. 41